

l'incarso premi "anni successivi" sia superiore al 75% dell'incarso teorico e cioè al 75% del cumulo dei premi "anni successivi" e premi di "1° anno" incaricati nell'esercizio precedente.

La misura del premio sarà pari al 13% per il ramo "ordinario" e del 10% per il ramo "collettive" dell'incremento incassi realizzato, sempreché l'incremento stesso sia superiore all'88% per il ramo "ordinario" ed all'85% per il ramo "collettive" dell'incarso teorico; detto premio sarà gradualmente decrescente sino a raggiungere il suo annullamento con la percentuale del 75%;

2°)- attribuzione di penalità per le agenzie generali:

a)- quando si verifichi un decremento nell'incarso "premi anni successivi" rispetto all'esercizio precedente, sempreché l'incarso "premi anni successivi" sia inferiore allo 88% dell'incarso teorico;

b)- quando, pur verificandosi un incremento negli incassi, l'incarso "premi anni successivi" dell'esercizio in corso sia inferiore al 70% dell'incarso teorico.